



Cagliari, 16 febbraio 2017

Protocollo: 3004/RU

Rif.:

Alla **Ecotec Gestione Impianti S.r.l.**  
Zona Industriale Macchiareddu, II Strada Est -  
09032 Assemmini (CA)  
PEC: [ecotec.gestione.impianti.srl@legalmail.it](mailto:ecotec.gestione.impianti.srl@legalmail.it)

Allegati:

**OGGETTO: Ecotec Gestione Impianti S.r.l.** - Autorizzazione per ritiro acque di sentina e residui oleosi di recupero dalle navi, da impianti industriali e da siti contaminati e successivo conferimento presso il proprio impianto

### IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

- **Vista** l'istanza del 15/02/2017 (Prot. n. A/4815 di pari data), con cui la **Ecotec Gestione Impianti S.r.l.** (P.IVA 00952160893) ha richiesto di non corrispondere l'accisa per i prodotti energetici (residui oleosi di recupero da impianti industriali e siti contaminati) ottenuti presso il proprio impianto di trattamento sito nella zona industriale Macchiareddu, II Strada Est - 09032 Assemmini (CA);
- **Considerato che nella medesima istanza la società dichiara di impegnarsi a vendere l'olio prodotto esclusivamente a società in possesso dell'agevolazione ex art. 21 c. 13 del T.U. A. (cd. utilizzo fuori campo);**
- **Vista** la licenza di esercizio rilasciata in data 10/01/2017, Prot. 2017/A/659, con la quale all'impianto è attribuito il codice ditta **IT00CAY00681D**;
- **Visto** l'art. 134 del C.D.U. (Reg. Cee n. 952/2013), che disciplina l'istituto della vigilanza doganale a cui sottoporre le merci in attesa di una destinazione doganale;
- **Visto** l'art. 10 comma 4 del D. Lgs. 24.06.2003 n. 182, che considera come immissione in libera pratica il conferimento a terra anche di dette miscele, da ritenersi rifiuti prodotti dalla nave ai sensi del precedente art. 2 lett. c);

- **Viste** le Circolari nn. 192/D del 21.11.94 e 34/D del 09.02.96, con cui vengono disciplinate, sotto il profilo tributario, le operazioni di trattamento a cui sottoporre le miscele di recupero dalle navi, contenenti percentuali di idrocarburi, per cui gli oli minerali contenuti nelle emulsioni in parola devono assolvere i diritti doganali sulla base del trattamento tariffario previsto per il prodotto energetico equivalente, ovvero **l'olio combustibile denso ad alto tenore di zolfo**, come indicato dalla predetta Circolare n. 34/D del 09.02.96;
- **Vista** l'autorizzazione rilasciata dall'ufficio in data 13/01/2017 con nota Prot. 595/RU.

### **AUTORIZZA**

- le operazioni di ritiro delle **acque di sentina** e dei residui oleosi di recupero dalle navi presso i porti di Cagliari, Oristano, Sant'Antioco e Portovesme, con le seguenti modalità:
  - 1) Effettuato lo sbarco delle miscele su autobotte il prodotto verrà sottoposto ad analisi al fine di verificare la compatibilità con l'impianto di trattamento e determinare la percentuale di oli minerali presenti;
  - 2) L'importatore dovrà formalizzare il DAU, corredato della documentazione relativa all'operazione presso la SOT territorialmente competente. Lo svincolo della merce è vincolato alla consegna della documentazione relativa al prodotto (Formulario e certificato di analisi attestante il contenuto di idrocarburi) e alla liquidazione dei diritti dovuti;
  - 3) L'operazione doganale è soggetta ai controlli di iniziativa da parte dell'Ufficio. Nell'eventualità di controllo di tipo fisico, il prodotto dovrà essere campionato per la successiva analisi presso il Laboratorio Chimico delle Dogane.
- le operazioni di **ritiro delle miscele oleose da impianti industriali e siti contaminati** con le seguenti modalità:
  - 1) All'atto dell'introduzione in stabilimento, non oltre il settimo giorno lavorativo successivo a quello di arrivo del prodotto, la società provvederà all'accertamento quali-quantitativo del prodotto, al fine di determinare la percentuale di oli minerali presenti;
- **la cessione del prodotto ottenuto (olio) esclusivamente a società in possesso dell'agevolazione ex art. 21 c. 13 del T.U.A. (cd. utilizzo fuori campo)**

avendo cura di richiedere ed allibrare in apposito registro le dichiarazioni rilasciate a ciascun acquirente, relative all'avvenuto espletamento delle incombenze previste dall'art.10 del D.M. 322/1995.

**Il presente provvedimento di riconoscimento revoca e sostituisce quello rilasciato da questo ufficio il 13/01/2017- Prot. 595/RU.**

Le quantità di prodotto introdotto (acqua ed olio), espresse in chilogrammi, nonché gli estremi del documento di scorta (documento di trasporto, DAU, analisi di laboratorio, etc), e l'eventuale liquidazione dell'accisa, sono da riportare nel registro fiscale delle materie prime al lato del carico.

La presente autorizzazione, viene rilasciata ai sensi e per gli effetti delle disposizioni vigenti in materia doganale ed in materia di accise, prescindendo da ogni altro permesso, licenza e/o provvedimento di competenza di altra autorità.

*per Il Direttore dell'Ufficio ad interim*

*Dott. Amedeo Arpaia*

Dott. Giorgio Lancellotti\*

firmato digitalmente

\* atto di delega prot. n. 98/RI del 25/01/2016, art. 4bis D.L. n. 78/2015